

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE (DGR 8 Agosto 2003 n.7/14016- Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio della attività agro-silvo-pastorale)
(Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2008, esecutiva il 18/10/2008)

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorale denominate:

A) Strada di Val Biandino;

B) Strada di Mezzacca e di Pianca;

La strada di Val Biandino, appartenente alla 11⁰ classe di transitabilità, collega il paese di Introbio posto a quota mt. 600 s.l.m. e la località Valle Biandino — Madonna della Neve posta a quota mt. 1650 s.l.m. nel Comune di Introbio.

La strada di Mezzacca, appartenente alla 11⁰ classe di transitabilità, collega la LOC. Pezza posta a quota mt.800 s.l.m. e la 10c. Mezzacca posta a quota mt.1.100 s.l.m. nel comune di Introbio.

La strada di Pianca, appartenente alla 11⁰ classe di transitabilità, è una diramazione della strada che sale a Mezzacca e raggiunge la località denominata "Pianca" posta a quota mt. 1.100 s.l.m. nel comune di Introbio.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità". L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità" dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra Proprietà e l'Amministrazione Comunale o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale di Introbio, proprietario, in concerto con la polizia Locale dell'Unione Centro Valsassina, qui di seguito denominati semplicemente Proprietà.

L'Amministrazione comunale potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, Gruppo Alpini, ecc.) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante segnaletica verticale con apposizione di idoneo cartello riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale denominata "Strada di Val Biandino" potrà essere chiusa con idonea barriera posizionata in Località "Acqua Torch" all'altezza del secondo ponte che attraversa il Torrente Troggia, e munita di chiave.

Le strade agro-silvo-pastorali denominate "Strada di Mezzacca" e "Strada di Pianca" potranno essere chiuse con idonea barriera posizionata in Località "Pezza" e munita di chiave.

Le strade agro-silvo-pastorale di cui al punto 1) che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il Comune di Introbio o la polizia Locale nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc, emanerà tempestivamente un Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'ordinanza sarà esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica verticale di divieto di circolazione e il cartello di regolamentazione della strada.

Il titolare del permesso, qualora le strade agro-silvo-pastorale siano chiuse con idonea barriera, hanno l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 6 Ordinanza di chiusura

Il Comune, nel caso di situazione di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 7 Pubblico transito

Salvo diverse direttive da parte dell'Amministrazione comunale, il transito sulle strade di cui all'Art.1 è così regolamentato:

STRADA DI BIANDINO

- a) dal termine di Via Alle Ville (vasca di raccolta Valle di Vera) sino al primo ponte il transito è consentito a tutti gli autoveicoli;
- b) dal 1^o ponte sino al 2^o ponte il transito è consentito ai soli mezzi idonei al tipo di percorso, ossia automezzi a trazione integrale 4x4;
- c) dal 2^o ponte sino alla LOC. "Madonna della Neve" è consentito il transito ai soli mezzi idonei al tipo di percorso, ossia automezzi a trazione integrale 4x4
- d) Ai motocicli è assolutamente vietato il transito sui sentieri.

Per il tratto di strada di cui al punto c) il transito è così disciplinato:

- per i proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada il transito è consentito nei giorni di LUNEDI' - MERCOLEDI' - SABATO - DOMENICA con la sola esclusione della fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni festivi.
- ai gestori dei rifugi, agriturismi e ai conduttori di attività agricola e pastorale è consentita la percorribilità della strada per tutti i giorni della settimana senza alcuna limitazione oraria.

E' vietata la circolazione del traffico motorizzato lungo il percorso Introbio-Val Biandino Madonna della Neve per l'intera giornata del giorno 05 Agosto per lo svolgimento della tradizionale processione alla Chiesa della Madonna della Neve in Val Biandino, ad eccezione degli automezzi dei gestori dei rifugi alpini e agrituristici dalla ore 04.00 alle ore 05.30 per l'approvvigionamento di viveri.

STRADA LOC. MEZZACCA E LOC. PIANCA

- a) dal termine di Via Alle Ville (vasca di raccolta Valle di Vera) sino alla 10c. Pezza il transito è consentito a tutti gli autoveicoli;
- b) dalla LOC. Pezza sino alle LOC. Mezacca e Pianca il transito è consentito ai soli mezzi idonei al tipo di percorso, ossia automezzi a trazione integrale 4x4
- c) Ai motocicli è assolutamente vietato il transito sui sentieri.

E' vietata la circolazione del traffico motorizzato lungo il percorso Introbio - LOC. Pezza per l'intera giornata del giorno 05 Agosto per lo svolgimento della tradizionale processione alla Chiesa della Madonna della Neve in Val Biandino, ad eccezione degli automezzi dei gestori dei rifugi alpini e agrituristici dalla ore 04.00 alle ore 05.30 per l'approvvigionamento di viveri.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sempre sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune di Introbio o all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Centro Valsassina.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 9, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune tramite l'Ufficio di Polizia Locale, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione dovrà essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati e sullo stesso saranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;

b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di tre, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli:

- parente di primo grado
- collaterale di primo grado (coniuge)
- altre forme particolari di vincolo stabile che il Comune valuterà a discrezione.

c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo: di due (compresi eventuali motoveicoli) per i proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada; e di quattro (compreso eventuale motoveicolo) per i gestori di rifugi/agriturismi e conduttori di attività agricola/pastorale.

Il permesso abilita uno dei soggetti di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone oltre il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 14.

I gestori dei rifugi e agriturismo possono effettuare trasporto di servizio all'attività ricettizia di persone fino al limite massimo prescritto dalla carta di circolazione del veicolo stesso.

Ai gestori di attività commerciali è consentito l'utilizzo dell'autorizzazione per tutte le attività accessorie e di supporto al servizio dei propri clienti.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa, contestualmente al rilascio, alla Polizia Locale per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 21.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali gestite che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- a) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura (a tal fine occorre allegare alla domanda copia dell'atto di proprietà o del contratto di affitto debitamente registrato);
- b) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali (imprenditori agricoli, impianti da sci, ecc.). A tal fine occorre allegare alla domanda copia dell'atto di proprietà o del contratto di affitto debitamente registrato, nonché copia della licenza di gestore di Rifugio alpino o agriturismo;
- c) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali (imprenditori agricoli, impianti da sci, ecc.);
- d) proprietari o affittuari di impianti provvisori specifici (taglio boschi, imprese forestali, ecc.);
- e) personale impiegato per i lavori di cui alle lettere precedenti;
- f) soggetti che svolgono attività agricola di nomadismo (apicoltore, ecc.);
- g) soggetti che hanno esigenze di verifica di bestiame lasciato libero al pascolo (bovini, greggi di ovini e caprini, ecc.);
- h) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economicoprofessionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- i) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economicoprofessionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- l) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali purché debitamente documentate;
- m) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per la loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazioni contrastanti con le norme di cui agli artt.7,8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

Art. 10 Rilascio autorizzazione su terreni di demanio sovracomunale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, ENTE PARCO, ecc.) rilascia l'autorizzazione come previsto dall'art. 9 per tutte le strade agro-silvopastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico - ambientali.

Art. 11 Registro permessi

Il Comando di Polizia Locale dell'Unione Centro Valsassina provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 13 Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali riportato*in allegato.

Art. 14 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dal precedente art. 9.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza a-b-c-d di cui al precedente art.9, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.18.

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana della Valsassina, Val Marrone, Val d'Esino e Riviera, nonché del Comune interessato, i mezzi di soccorso e di pubblico servizio (Enel, Telecom), che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade descritte all'art.1.
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, l'Azienda Regionale Foreste, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.16 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 63,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689.

Chiunque transita su detta strada in violazione ai limiti di tempo fissati per il transito è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.16 della legge 24/11/1981 n.689 con immediata interruzione del transito ed il contestuale ritiro dell'autorizzazione.

Chiunque transita nei pascoli è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a € 500,00. Chiunque fornisce all'Amministrazione comunale notizie non veritiere, intese ad ottenere l'autorizzazione al transito sarà punito a sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. r;

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

Art. 17 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Il transito sulle strade agro-silvo-pastorale di Biandino (classe II) dal 2^o ponte (Acqua Torch) — "Madonna della Neve" e dalla LOC. Pezza sino alla LOC. Mezzacca e Pianca è consentito nel periodo di dichiarata agibilità della strada dei competenti uffici fino alla prima nevicata e comunque non oltre il 31 Ottobre di ogni anno.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo a-b-c-d il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno.

Per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo e-f- il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 4 mesi eventualmente prorogabili per esigenze.

Per le altre categorie il permesso è rilasciato per il tempo strettamente necessario all'uso della strada.

Art. 18 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto H dell'art. 9), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o un versamento di una somma in contanti a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo le strade agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 20 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'art.2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune o del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Comune o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno al tratto di strada che verrà percorso e alla durata di validità dell'autorizzazione.

Art. 24 Convenzione

Gli eventuali contributi, potranno essere commutati in appositi e mirati interventi da sottoscrivere in base ad una convenzione fra le parti.

Art. 25 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentito il Comune.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Si dà atto che entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agrosilvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso l'ufficio protocollo del Comune.

Art. 26 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE" da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Art. 27 Controlli

Il comune o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino con particolare riferimento agli artt. 14, 18 e 20 del presente Regolamento.

Allegato — limiti di trasporto

Classe di transitabilità 1	Fattore di ransitabilità		Largh. Minima (m)	Prendenza			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile		Prevalente	F.naturale Massima	F.stabilizzato massima	
1	Autocarri	250	3,50		12	16	9
11	Trattori con rimorchio	200	2,50		14	20	8
111	Piccoli automezzi	100	2,00	< 14	16	25	6

	Piccoli automezzi	100	1,80	> 14	> 16		6
--	-------------------	-----	------	------	------	--	---